



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma, 20 novembre 2014

Protocollo: 131222

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni  
Interregionali/Regionali/Interprovinciale  
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane  
LORO SEDI

e p. c.

Alla Direzione centrale antifrode e controlli

Alla Direzione centrale analisi merceologica e  
laboratori chimici

All'Ufficio centrale audit interno

Al SAISA SEDE

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura  
Italiana ROMA

Alla Camera di Commercio Internazionale - Sezione  
Italiana ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Industria  
Italiana ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana  
del Commercio e del Turismo

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri  
Doganali ROMA

Alla Fedespedi MILANO

All'Anasped MILANO

All'Assocad LIVORNO

**OGGETTO:** Perfezionamento attivo di zucchero – equivalenza tra zucchero di barbabietola bianco convenzionale e zucchero bianco biologico

I Servizi della Commissione nell'ultima riunione del Comitato Codice doganale – sez. procedure speciali del 30 ottobre u.s. hanno evidenziato la necessità di informare sia gli uffici doganali che gli operatori del settore della decisione a cui è pervenuto il Comitato in merito alla possibilità di applicare il sistema della compensazione per equivalenza nel regime di perfezionamento attivo tra lo zucchero di barbabietola bianco prodotto convenzionalmente (CNC 1701 9910 800) e lo zucchero bianco biologico (CNC 1701 9910 200).

Tali due tipi di zucchero risponderebbero alle condizioni previste dall'art.541 del Reg.to CEE 2454/93 per poter applicare la compensazione per equivalenza in quanto presentano lo stesso codice NC a otto cifre della nomenclatura combinata, le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche.

Dall'esame svolto in seno al Comitato è risultato però che il prezzo di mercato dello zucchero biologico è molto più alto rispetto al prezzo dello zucchero bianco prodotto convenzionalmente in quanto il processo produttivo per ottenere lo zucchero biologico è molto complesso dovendo rispondere alle prescrizioni contenute nel Reg. to CE 834/2007 che vieta l'utilizzo di pesticidi sintetici, di fertilizzanti minerali facilmente solubili in acqua e di organismi geneticamente modificati (OGM).

Il valore commerciale dei due tipi di zucchero è quindi diverso e di conseguenza la qualità commerciale non può essere considerata la stessa, come richiede l'art.541 sopra citato.

Pertanto, come indicato nel doc. TAXUD/A2/SPE/2014/047 allegato, i due tipi di zucchero non possono essere considerati equivalenti e quindi non potrà essere reimportato zucchero biologico proveniente da paesi terzi a reintegro di zucchero bianco convenzionale dell'Unione utilizzato nella produzione dei prodotti compensatori.

Si pregano Codesti uffici di assicurare e vigilare sulla corretta gestione delle operazioni di perfezionamento attivo di zucchero con applicazione del sistema della equivalenza secondo quanto disposto dalla presente nota.

*Il Direttore Centrale ad interim*

Dr.ssa Maria Grazia Artibani

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93*